



Autorità Nazionale Anticorruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

...omissis...

**PROVVEDIMENTO DI PARZIALE DINIEGO DELLA RICHIESTA DI
RIESAME PRESENTATA DAL ...OMISSIS... L'ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO (c.d. FOIA)**

(ai sensi dell'art. 5, c. 7, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

Con riferimento alla Sua richiesta di riesame acquisita a protocollo n. 0043304 del 21/05/2018

visto

il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;

la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016) dell'A.N.AC. "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*"

considerato che

in data 17/04/2018 ha presentato richiesta di accesso civico generalizzato acquisita a protocollo n. 0034018 del 18/04/2018

tenuto conto che

l'A.N.AC. non ha fornito risposta in quanto lo stesso richiedente ha formulato con nota prot. n. 106242 in data 11.09.2017 una richiesta sostanzialmente coincidente ad altre precedenti, in riferimento alle quali si è provveduto a comunicare le motivazioni del differimento, ancora sussistenti, all'accesso ai sensi dell'art.5 *bis*, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 (note prot. n. 108097 del 18.09.2017 e prot. n. 134159 del 7/12/2017)

si comunica

che, acquisiti i necessari elementi informativi dagli Uffici competenti, la richiesta di riesame può essere accolta soltanto in parte

per i seguenti motivi

l'istanza di accesso civico generalizzato presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 ha ad oggetto:

1. la delibera del Consiglio dell'Autorità;
2. il documento che riferisce le risultanze all'istruttoria condotta dagli uffici di vigilanza sulle misure anticorruzione e sugli obblighi di trasparenza.

Tali documenti sono citati nella nota prot. del 30/1/2018 n. 0009063, a firma del presidente Cantone, con la quale si comunicava al richiedente che *“Il Consiglio, nell'adunanza del 24 gennaio u.s., a seguito di istruttoria condotta dagli uffici di vigilanza sulle misure anticorruzione e sugli obblighi di trasparenza, ha deliberato che le questioni rappresentate non attengono a profili di competenza dell'Autorità, incentrandosi principalmente sulla legittimità dell'utilizzo di una piattaforma informatica messa a disposizione delle pubbliche amministrazioni da un soggetto privato per adempiere agli obblighi di pubblicità legale (Albo Pretorio on line) e di trasparenza (Amministrazione trasparente)”*.

Per quanto riguarda la prima richiesta, occorre chiarire che l'istante, non conoscendo le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa dell'A.N.AC. ed i relativi procedimenti, ha supposto erroneamente che fosse stata emanata una “delibera” al termine della procedura di vigilanza avviata a seguito della sua segnalazione.

Il provvedimento succitato, invece, fa riferimento al “deliberato” del Consiglio messo a verbale insieme a quelli delle altre questioni sottoposte alla sua attenzione.

Tale verbale, però, deve ritenersi accessibile parzialmente in virtù del combinato disposto degli artt. 5 *bis*, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 e 24, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi dei quali l'accesso civico generalizzato è escluso *“negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della l. n. 241/1990”* ovvero nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6, l. n. 241/1990 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della l. n. 241/1990.

Il Regolamento adottato dall'A.N.AC. il 31 maggio 2016 ai sensi 24, comma 2, della l. n. 241/1990 e concernente *“l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”* prevede espressamente all'art. 13 che *“In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d'ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 24, 7 comma, della legge, le seguenti categorie di documenti: e) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso o di rilievo puramente interno”*.

Tale verbale, pertanto, è ostensibile solo ed esclusivamente nelle parti relative ad atti, documenti ed informazioni non sottratti all'accesso o di rilievo non puramente interno. Ciò considerato anche che la produzione integrale del documento non corrisponde in alcun modo all'interesse del richiedente (ovvero di conoscere il

disposto del Consiglio) e tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come «pubblici» e nel verbale sono riportate anche informazioni non divulgabili.

Per ottemperare al principio del buon andamento ed assicurare la piena soddisfazione delle ragioni di economicità e celerità si allega al presente provvedimento il verbale oscurato nelle parti non ostensibili e di non stretto interesse dell'istante.

In merito al secondo documento richiesto, che riferisce le risultanze all'istruttoria condotta dagli uffici di vigilanza sulle misure anticorruzione e sugli obblighi di trasparenza, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, sempre ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 *bis*, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 e 24, commi 1 e 2, della l. n. 241/1990 si tratta di atto sottratto all'accesso civico generalizzato.

Il succitato art. 13 del Regolamento A.N.AC. *“Sull'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”* dispone la sottrazione all'accesso anche di *“a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti; b) annotazioni, appunti e bozze preliminari”*.

In secondo luogo, ad un'attenta analisi della documentazione in atti emerge che l'archiviazione da parte dell'Ufficio competente dell'istanza di accesso civico generalizzata deve considerarsi legittimamente operata.

Al riguardo si richiama il criterio sintetizzato in una FAQ pubblicata sul sito <http://www.foia.gov.it/faq/>, la quale chiarisce che se lo stesso istante ha già formulato una richiesta identica o sostanzialmente coincidente, l'amministrazione ha la facoltà di non rispondere a quella nuova, a condizione che la precedente sia stata integralmente soddisfatta.

Il documento *de quo* fa parte di un procedimento di vigilanza più complesso a cui hanno partecipato l'Ufficio Vigilanza misure anticorruzione (UVMAC), l'Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza (UVOT) e l'Ufficio Vigilanza servizi e forniture (UVSF) e che per gli aspetti di competenza dell'UVSF, è tutt'ora in corso. Tale ipotesi rientra chiaramente nell'ambito di quelle previste dalla lett. g. dell'art. 5 *bis* d.lgs. n. 33/2013 in quanto l'attività di vigilanza svolta dall'A.N.AC. è assimilabile allo svolgimento di attività ispettive.

Nella precitata nota prot. del 30/1/2018 n. 0009063 gli uffici UVMAC e UVOT hanno rappresentato che *“con riferimento alla richiesta di accesso ai sensi dell'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, pervenuta l'11/09/2017 prot. 106242, si ritengono ancora sussistenti le motivazioni di cui al differimento già comunicato, atteso che la documentazione richiesta attiene anche ad istruttoria dell'ufficio vigilanza contratti di servizi e forniture in corso di trattazione”*.

Nel caso di specie le motivazioni del differimento, ancora sussistenti, sono state comunicate anche precedentemente con le note prot. n. 108097 del 18.09.2017 e n. 134159 del 7/12/2017, citate in premessa.

È evidente, pertanto, che l'ufficio competente ha ritenuto di dover salvaguardare l'interesse al buon andamento dell'amministrazione considerato che la richiesta di accesso civico aveva ad oggetto *“il documento che riferisce le risultanze all'istruttoria condotta dagli uffici di vigilanza sulle misure anticorruzione e sugli obblighi di trasparenza”*, che quest'ultimo è strettamente connesso e collegato agli atti dell'istruttoria ancora in corso condotta dall'UVSF e che erano state già rappresentate le motivazioni, in fatto ed in diritto, del differimento in diverse note indirizzate all'istante.

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso deve essere notificato all'amministrazione.

All. n. 1

Roma, 8 giugno 2018

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dr.ssa Antonella Cirillo